



COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

| | |
|-------------------------|---|
| N. 10 Del 09.01.2019 | Oggetto : TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – TRIENNIO 2019/2021 |
|-------------------------|---|

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno 09 del mese di GENNAIO alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto(ex scuola dell'infanzia di via Pigna), convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| | Presenti | Assent |
|-------------------------------------|----------|--------|
| Costanzo Giovanni <i>Presidente</i> | X | |
| 2) Renne Angelino | X | |
| 3) Floro Giovanni | | X |
| 4) Cosentino Leonilda | X | |
| 5) Patania Orietta | | X |
| Totale | 3 | 2 |

con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale

PREMESSO

CHE Il P.T.P.C (il piano triennale di prevenzione della corruzione) rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo delineando un programma di attività derivante da una

preliminare fase di analisi consistente nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

CHE L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con delibera n.831/2013, il Piano per permettere di disporre di un quadro di programmazione delle attività da porre in essere per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e predisporre gli strumenti previsti dalla legge 6.11.2012, n.190, a cominciare dall'individuazione di un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano delle singole amministrazioni entro il 31 gennaio

CHE con Decreto del Sindaco è stata nominata RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA la Dott.ssa Maria Luisa Mercuri, Segretario Generale dell'Ente

CHE Il Piano è stato redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili dei Procedimenti.

CHE inoltre sarà data pubblicazione mediante apposito Avviso Pubblico, rivolto a tutti i cittadini, le Associazioni e tutte le altre forme di organizzazione operanti nel territorio finalizzato ad accogliere contributi per una migliore individuazione di misure preventive anticorruzione e di trasparenza, precisando che in caso di riscontri contributi da parte degli stakeholder, si provvederà a riapprovare il Piano in via definitiva ove gli eventuali contributi dovessero pervenire e o dovessero essere considerati utili

CHE anche per l'anno 2019 occorre procedere all'aggiornamento del piano, sulla base Piano nazionale anticorruzione pubblicato dall'ANAC

CHE tra i nuovi aspetti evidenziati, è posto in rilievo il Ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

CHE l'Autorità ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

CHE Il P.T.P.C (il piano triennale di prevenzione della corruzione) rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo delineando un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi consistente nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

CHE si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration.

CHE in merito ai poteri istruttori degli stessi RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva è stato precisato che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

CHE il documento affronta anche il tema della Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) richiamando l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, che dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali

effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento», nonché , ai sensi del comma 3 del medesimo articolo «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

CHE conseguentemente l'Autorità dichiara che Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e pertanto , fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

CHE inoltre nuovo Piano nazionale anticorruzione che l' Anac ha messo in consultazione estende praticamente a tutti i livelli degli operatori pubblici il divieto introdotto dall' art. 1, comma 42, lettera l), della legge 190/2012, cioè la «incompatibilità successiva», nota anche appunto come pantouflage prevedendo il comma 16-ter nel corpo dell' art. 53 del dlgs 165/2001, che impone ai dipendenti pubblici, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell' attività dell' amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

CHE in tale contesto normativo , il sistema sanzionatorio per contrastare l' incompatibilità successiva, è costituito dalla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici precisando che il divieto di pantouflage riguarda i dipendenti che dispongano ed esercitino di poteri autoritativi, e negoziali con riferimento a coloro che li esercitano concretamente ed effettivamente con «l' emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell' ente».

CHE pertanto l' incompatibilità successiva è voluta dal legislatore proprio allo scopo di evitare la tentazione che soggetti privati possano condizionare le decisioni dei dipendenti pubblici, allettandoli con incarichi successivi alla conclusione del rapporto di lavoro pubblico.

CHE l'ANAC ha previsto che il rischio di conflitto di interessi, si può estendere anche «al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all' istruttoria, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione».

CHE pertanto il divieto di pantouflage si estende anche «a coloro che abbiano partecipato al procedimento».

CHE la norma sul divieto di pantouflage prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; preclusione alle ditte della possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni

successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

CHE la parte generale del documento si conclude con la misura della “**rotazione del personale**”, evidenziandone la mancata applicazione, anche nelle amministrazioni più numerose. Lo stesso giudizio viene espresso riguardo alla c.d. rotazione “straordinaria” da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

CHE tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

CHE il PNA afferma, che fermo restando l’obbligo della predisposizione del PTPC, “si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate”. In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.”

CHE a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, il PTPC deve essere integrato con il Programma per la trasparenza e con il piano della performance necessita di una loro previsione annuale nell’ambito della programmazione su base triennale.

CHE il nuovo piano prevede ambiti di “aggiornamento” per l’anno 2019 tra cui l’**Aggiornamento del codice di comportamento** con indicazione di un apposito TITOLO nel piano e coordinamento con il vigente Codice di Comportamento.

TANTO PREMESSO

PRESO ATTO che il Comune di Falerna avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e poiché **non sono intercorsi** fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, intende provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate .

DATO ATTO che per effetto di quanto sopra è possibile adottare un provvedimento con cui si dà atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, confermando il PTPC già adottato nel 2018

RITENUTO opportuno intervenire aggiornando comunque gli ambiti suggeriti nella predetta delibera n 840/2018

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione per il periodo 2019-2021 che è aggiornato negli ambiti di cui sopra

meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri di Legge

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

DI PRENDERE ATTO che Il P.T.P.C (il piano triennale di prevenzione della corruzione) rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione delinea il programma di attività da intraprendere per impedire la "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

DI PRENDERE ATTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha previsto che il termine per l'aggiornamento annuale del Piano è :entro il 31 gennaio

DI PRENDERE ATTO che l'Autorità ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

DI DARE ATTO che il Comune di Falerna ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e poiché non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, intende provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate .

DI CONFERMARE ,per effetto di quanto sopra, il PTPC già adottato nel 2018

DI DARE ATTO che il nuovo piano (2019/2021) prevede ambiti di "aggiornamento" per l'anno 2019 tra cui l'**Aggiornamento del codice di comportamento** con indicazione di un apposito TITOLO nel piano e coordinamento con il vigente Codice di Comportamento.

DI CONFERMARE Il P.T.P.C (il piano triennale di prevenzione della corruzione) periodo 2019/2021

DI INCARICARE il RESPONSABILE per LA PREVENZIONE della CORRUZIONE e per la TRASPARENZA Dott.ssa Maria Luisa Mercuri, Segretario Generale dell'Ente con decorrenza 01/11/2017, nominata con Decreto del Sindaco , agli adempimenti consequenziali tra cui l'aggiornamento del codice di comportamento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

Piano Anticorruzione - campagna P. 2008
con apparcimento

Cap. Competenza Residui

Intervento - Codice n°

" Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000 che testualmente recita:

<4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>

ATTESTA

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di euro.....

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Somma stanziata .. (+) £ | | | | |
| Variatione in aumento . (+) £ | | | | |
| Variatione in diminuzione, (-) £ | | | | |
| Somme già impegnate .. (-) £ | | | | |
| Somma disponibile £ | | | | |

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 267/2000, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, i pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

| | |
|---|---|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"><i>Il Responsabile del Servizio</i></div> Data |
|---|---|

| | |
|---|--|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Data <i>Il Responsabile del servizio finanziario</i> |
|---|--|

| DATA DELLA SEDUTA | Ordine Del giorno Numero | DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE | IL VERBALIZZANTE |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | |
| | | | |